SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 6 marzo 2002 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

REGIONE TOSCANA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 4 gennaio 2002.

Caratteristiche tecniche di omologazione delle attrezzature necessarie per prova analisi dei gas di scarico dei veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli e quadricicli leggeri ad accensione comandata (analizzatore dei gas di scarico, banco prova velocità per prove inquinamento).

02A01476

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2002, n. **20.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, istitutivo del Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

Considerata la necessità di emanare le norme regolamentari di attuazione del citato articolo 15 della legge n. 62 del 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Funzioni del Fondo

1. Il Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti, istituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, effettua gli interventi di sostegno previsti dalle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, del comma 4 del medesimo articolo 15 a favore dei giornalisti professionisti e delle imprese editrici di giornali quotidiani, delle imprese editrici di periodici nonché delle agenzie di stampa a diffusione nazionale dalle quali essi dipendono, nei limiti di spesa massima autorizzata di 4.389.883,64 euro annui.

2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il quale è istituito il Fondo, svolge l'attività istruttoria delle richieste d'intervento presentate dai giornalisti o dalle imprese interessate, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni a suo carico, in riferimento ai progetti individuali e a quelli concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, emette i conseguenti provvedimenti definendo l'entità dei finanziamenti e delle indennità per i singoli progetti, nonché i tempi e le modalità di erogazione delle relative somme. I progetti sono accolti in ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 2.

Condizioni per gli interventi di sostegno del Fondo

1. Gli interventi di sostegno del Fondo sono effettuati soddisfatte le seguenti condizioni generali:

a) esistenza dello stato di crisi occupazionale per ristrutturazione, riorganizzazione, crisi economica delle imprese interessate, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ovvero, qualora lo stato di crisi sia successivo al 5 aprile 2001, ai sensi degli stessi articoli come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

b) impegno, risultante dai progetti presentati, dei giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese di cui sopra a presentare al momento dell'approvazione del progetto le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro in atto;

c) sussistenza, per i giornalisti professionisti interessati agli interventi di sostegno, dell'anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni al momento delle dimissioni esecutive certificata da dichiarazione conforme dell'impresa.

Art. 3.

Contenuto dei progetti

1. I progetti individuali di cui alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 15, della legge 7 marzo 2001, n. 62, devono contenere specifiche indicazioni del tipo di riqualificazione professionale che s'intende svolgere nonché degli strumenti operativi, didattici ed organizzativi che verranno utilizzati. Il settore dei nuovi *mass media*, verso i quali il giornalista deve indirizzare la propria attività informativa, esercitabile anche su base autonoma, ricomprende tutti i sistemi informativi che utilizzino strumenti elettronici od altri di avanzata tecnologia, siano essi collegati o meno con i tradizionali settori dell'informazione. I progetti in questione devono altresì indicare i preventivi di costo, regolarmente documentati, con indicazione dei tempi di sviluppo e realizzazione della riqualificazione proposta.

2. I progetti, di cui alla lettera *b)* del comma 4 del richiamato articolo 15 della predetta legge 7 marzo 2001, n. 62, relativi all'esodo volontario dei giornalisti collocati o collocabili in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento, devono essere concordati dalle imprese da cui i giornalisti dipendono con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, e contenere l'indicazione del numero dei giornalisti interessati, dell'onere previsto, dei criteri e dei tempi di realizzazione dell'esodo volontario. I progetti concordati possono essere parte di accordi generali relativi alle procedure legali e contrattuali per l'accertamento e la dichiarazione dello stato di crisi delle imprese in questione.

3. I progetti, di cui alla lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 15 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 62,

relativi al collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti da imprese in stato di crisi devono essere concordati con il sindacato di categoria, anche al livello aziendale, e contenere l'indicazione delle iniziative che l'impresa intende attuare, anche con ricorso a strutture specializzate, degli eventuali interventi di riqualificazione specifica ritenuti necessari, dei settori verso i quali s'indirizza il collocamento stesso nonché dei tempi di realizzazione. Il costo complessivo del progetto deve essere, in sede di presentazione, certificato con i preventivi di spesa allegati all'accordo sindacale, contenenti l'analisi specifica delle voci sulle quali esso si articola. Ad esso si aggiunge l'indicazione dell'onere dell'indennità prevista nell'ultimo periodo della lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 15 della citata legge n. 62 del 2001.

Art. 4.

Presentazione dei progetti e delle domande di intervento del Fondo

1. I progetti e le domande di intervento del Fondo devono essere presentati su carta semplice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dai seguenti soggetti e con le seguenti modalità:

a) i progetti individuali di riqualificazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 devono essere presentati dai giornalisti interessati che provvederanno a darne comunicazione alle imprese di appartenenza. Al progetto devono essere allegati, oltre la documentazione di spesa, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi delle imprese di appartenenza e le dichiarazioni dei giornalisti relative alla disponibilità a presentare le dimissioni dal rapporto di lavoro in atto in caso di accoglimento dei progetti;

b) i progetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 devono essere presentati dalle imprese interessate, allegando i previsti accordi sindacali, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi e gli elenchi nominativi dei giornalisti che potranno essere interessati a percepire l'indennità di esodo;

c) i progetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 devono essere presentati dalle imprese interessate, allegando gli accordi sindacali richiesti, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi e l'elenco nominativo dei giornalisti che potranno essere interessati a percepire l'indennità di esodo in caso di accettazione delle nuove occasioni di lavoro proposte.

2. I progetti non completi della documentazione indicata non sono presi in considerazione, ove non venga inviata in tempo utile la documentazione mancante richiesta dall'Amministrazione.

Art. 5.

Cumulabilità degli interventi di sostegno

1. Gli interventi di sostegno previsti dal comma 4 dell'articolo 15 sono tra loro cumulabili, qualora ricorrano per ciascuno di essi le condizioni di erogabilità stabilite dagli articoli 2 e 4.

Art. 6.

Erogazione dei finanziamenti e delle indennità

1. Assolte le condizioni di cui ai precedenti articoli il Fondo procede all'erogazione dei finanziamenti e delle indennità di sua pertinenza secondo i seguenti criteri e modalità:

a) i finanziamenti dei progetti individuali dei giornalisti di cui alla lettera *a)*, del comma 4 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ed ammessi agli interventi di sostegno del Fondo, sono liquidati, in una unica soluzione e per un importo massimo di euro 10.329,14 per ciascun progetto, a favore del giornalista che abbia presentato la relativa domanda e successivamente la certificazione della impresa relativa alle dimissioni dal rapporto di lavoro;

b) i finanziamenti dei progetti concordati di cui alla lettera *c)*, del comma 4 dell'articolo 15, legge 7 marzo 2001, n. 62, ed ammessi agli interventi di sostegno del Fondo, sono liquidati a favore dell'impresa che abbia presentato la relativa domanda nei limiti del 50 per cento del costo complessivo documentato dei progetti.

Per favorire l'avvio e lo sviluppo dei progetti il 40 per cento del finanziamento verrà liquidato in coincidenza con la fase iniziale dei progetti medesimi, mentre il saldo verrà corrisposto alla conclusione degli stessi, al momento della presentazione dei costi certificati complessivamente sostenuti. L'erogazione dei finanziamenti avrà esecuzione anche nel caso in cui nessun giornalista accetti le nuove occasioni di lavoro proposte;

c) l'indennità di diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza prevista dalla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 15 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62, e quella di dodici mensilità prevista dalla lettera *c)* del comma 4 del medesimo articolo 15, sono liquidate, relativamente ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, così come sostituito dall'articolo 13 della legge 7 marzo 2001, n. 62, a favore dei giornalisti indicati negli elenchi nominativi previsti dall'articolo 4. La liquidazione delle indennità verrà effettuata previa presentazione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della certificazione dell'impresa relativa alle dimissioni dal rapporto di lavoro. Per trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza deve intendersi il trattamento contrattuale minimo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, comprensivo dei minimi di stipendio e dei valori dell'indennità di contingenza, in vigore al momento della erogazione delle indennità da parte del Fondo.

2. Si procede alla revoca dei finanziamenti in caso di mancata realizzazione dei progetti ammessi.

Art. 7.

Stati di crisi

1. Gli interventi di sostegno previsti dal comma 4 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concessi in presenza degli stati di crisi delle imprese di cui al comma 2 del citato articolo 15, dichiarati successiva-

mente alla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero preesistenti a tale data e per i quali siano intervenuti accordi sindacali successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 200

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge di iniziativa del Governo. Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato prima dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e poi dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) lettera soppressa».

— Il testo dell'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), è il seguente:

«Art. 15 *(Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti)*. — 1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonché da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.

3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.

4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:

a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all'attività informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;

b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 14 della presente legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza;

c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti. L'intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. È erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte nell'ambito del progetto, una indennità pari a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2005, è autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), vedi le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 12 della legge 21 marzo 2001, n. 62, è il seguente:

«Art. 35 *(Trattamento straordinario di integrazione salariale)*. — Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.

L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'art. 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI).».

— Il testo dell'art. 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 13 della legge 21 marzo 2001, n. 62, è il seguente:

«Art. 36 *(Risoluzione del rapporto di lavoro)*. — 1. I dipendenti delle aziende di cui all'art. 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione saladale di cui al citato art. 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.».

Nota all'art. 3:

— Per l'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), vedi le note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), vedi le note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per l'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), vedi le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 13 della legge 21 marzo 2001, n. 62, vedi le note all'art. 2.

Nota all'art. 7:

— Per l'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), vedi le note alle premesse.

02G0047

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Alghero e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Alghero (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da diciannove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alghero (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Battista Tuveri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alghero (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 gennaio 2002, da diciannove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sassari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 223/1.25.3/1° Sett. del 31 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alghero (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Battista Tuveri.

Roma, 13 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02456

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Selargius e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Selargius (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Selargius (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Gullotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Selargius (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 14 gennaio 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 54/Serv.A.G. e Aut.Loc. del 16 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Selargius (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Gullotta.

Roma, 13 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02528

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Mesagne e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mesagne (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mesagne (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Antonietta Olivieri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mesagne (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette componenti del corpo consiliare, acquisite al protocollo dell'ente in data 2 febbraio 2002.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2002/905-13GAB. del 2 febbraio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mesagne (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Olivieri.

Roma, 13 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02527

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Pizzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, sono stati eletti il consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia) ed il sindaco nella persona del dott. Francescantonio Stillitani;

Considerato che il citato amministratore, con delibera adottata dal consiglio comunale in data 23 gennaio 2002, è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, essendo sopravvenuta una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 1 della legge della regione Calabria del 19 ottobre 2001, n. 21;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Francescantonio Stillitani.

Successivamente, il predetto amministratore è stato nominato componente della giunta della regione Calabria, con decreto del presidente della regione n. 100 del 7 agosto 2001.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità, disciplinata dall'art. 1 della legge della regione Calabria del 19 ottobre 2001, n. 21, il consiglio comunale di Pizzo, con deliberazione n. 5 del 23 gennaio 2002, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la decandenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale al decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia).

Roma, 13 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02526

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Torrita Tiberina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Torrita Tiberina (Roma) ed il sindaco nella persona del sig. Luciano Forconi;

Considerato che, in data 1° febbraio 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torrita Tiberina (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lucia Volpe è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torrita Tiberina (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luciano Forconi.

Il citato amministratore, in data 1° febbraio 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1313/3861/99/Gab./AA.LL. del 22 febbraio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torrita Tiberina (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lucia Volpe.

Roma, 22 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02625

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Agropoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Agropoli (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che, nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Agropoli (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuseppina Supino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Agropoli (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 febbraio 2002, da undici componenti del corpo consiliare, acquisite al protocollo dell'ente.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 902.13.4/Gab. del 21 febbraio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritienene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Agropoli (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuseppina Supino.

Roma, 22 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02626

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Perdasdefogu e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Perdasdefogu (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che, nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Perdasdefogu (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cosimo Fanelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Perdasdefogu (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 8 febbraio 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 81/13.1 Gab. del 12 febbraio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritienene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Perdasdefogu (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cosimo Fanelli.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Rignano sull'Arno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Rignano sull'Arno (Firenze), ed il sindaco nella persona del sig. Massimo Settimelli;

Considerato che, con atto protocollato in data 26 gennaio 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rignano sull'Arno (Firenze) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Milano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rignano sull'Arno (Firenze), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Massimo Settimellli.

Il citato amministratore, con atto protocollato in data 26 gennaio 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Firenze ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 00200326/13.3/37/11 Gab. del 16 febbraio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rignano sull'Arno (Firenze) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Milano.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02629

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2007, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamtnto nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generate dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 febbraio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 18.090 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000,

con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 13 settembre, 10 ottobre, 9 novembre 2001, 8 gennaio 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2007, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 13 settembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 settembre 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 13 settembre 2001, entro le ore 11 del giorno 13 febbraio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 13 settembre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 13 settembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 febbraio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centossessantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 febbraio 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 settembre 2001, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Bruxelles, 11 febbraio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A02531

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 gennaio 2002.

Autorizzazione provvisoria all'I.C.I.T.E. - Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, in San Giuliano Milanese, alla certificazione CE di conformità per i cementi comuni, secondo le norme UNI-EN 197-1/2.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva dell'Unione europea n. 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di recepimento della sopraindicata direttiva ed in particolare l'art. 9, comma 2 che prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, dei criteri di valutazione degli organismi di certificazione abilitati al rilascio degli attestati di conformità;

Tenuto conto che il decreto ministeriale 12 luglio 1999, n. 314, individua all'art. 2, comma 1, l'Istituto centrale per la industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) del Consiglio nazionale delle ricerche come organismo abilitato al rilascio dell'attestato di conformità dei cementi utilizzati per confezionare il conglomerato, cementizio normale, armato e precompresso;

Considerato che il 1° aprile 2002 entra in vigore la norma UNI-EN 197-1, i cui riferimenti sono in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la richiesta di notifica formulata dall'I.C.I.T.E. in data 10 settembre 1998, perfezionata in data 18 novembre 1998;

Ritenuta l'opportunità, in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di abilitazione in via provvisoria l'I.C.I.T.E. a certificare secondo le norme UNI-EN 197-1 seguendo i criteri di valutazione della conformità di cui alla norma europea UNI-EN 197-2;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia - I.C.I.T.E., con sede legale in San Giuliano Milanese - via Lombardia n. 49, è abilitato, in via provvisoria, ad emettere, ai sensi e per gli effetti della direttiva n. 89/106/CE, certificazione CE di conformità per i cementi comuni secondo quanto previsto nella norma UNI-EN 197-1 seguendo i criteri di valutazione della conformità di cui alla norma europea UNI-EN 197-2.

Art. 2.

1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva n. 89/106/CE, assicurando il pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali propri.

2. Con periodicità mensile, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validità della presente abilitazione l'organismo invia al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria evidenza documentale di partecipazione ad attività di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonché relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

1. L'abilitazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha durata non superiore ad un anno.

2. Durante il periodo di validità il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strutturali proprie si procede alla revoca dell'abilitazione.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. L'organismo abilitato in via provvisoria è tenuto, comunque, a richiedere la conferma dell'abilitazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993.

Art. 4.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonché quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A02431

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 gennaio 2002.

Autorizzazione al laboratorio Multilab, in Lecce, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 27 aprile 2000 dal laboratorio Multilab, ubicato in Lecce, viale Gallipoli n. 39, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha soddisfatto le condizioni riportate nella predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2001 l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Multilab, ubicato in Lecce, viale Gallipoli n. 39, nella persona del responsabile dott. Giuseppe Potenza, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Analisi spettrofotometrica nell'UV;
determinazione degli esteri metilici negli acidi grassi;
determinazione del contenuto di cere;
determinazione del numero di perossidi;
determinazione dell'acidità libera;
determinazione della composizione e del contenuto di steroli;
determinazione del contenuto di trilinoleina e ecn 42.

02A02320

DECRETO 8 gennaio 2002.

Autorizzazione al laboratorio Multilab, in Lecce, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei vini.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 22 settembre 1998, protocollo n. 62958, con il quale il laboratorio Multilab di Lecce, viale Gallipoli n. 39, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei vini, anche per i Paesi ove è previsto il marchio nazionale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2001 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Multilab, ubicato in Lecce, viale Gallipoli n. 39, nella persona del responsabile dott. Giuseppe Potenza, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per la esportazione dei vini.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Determinazione degli zuccheri riduttori;
determinazione del ferro;
determinazione del potassio;
determinazione del rame;
determinazione del titolo alcolometrico volumico;
determinazione dell'acidità totale;
determinazione dell'acidità volatile;
determinazione dell'acido sorbico;
determinazione dell'estratto secco totale;
determinazione della massa volumica a 20° C;
determinazione delle ceneri;
determinazione dello zinco.

02A02321

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 21 febbraio 2002.

Rettifica ed integrazione dell'allegato *A* (già *B*) al decreto del 28 novembre 2001 relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 27 novembre 2001;

Visto il comunicato di rettifica dell'Agenzia del demanio relativo al decreto 28 novembre 2001, recante «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

Vista la nota del 19 febbraio 2002 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche ed integrazioni all'allegato *A* (già *B*) del suddetto decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33312 del 28 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica ed integrazione dell'allegato *A* (già *B*) facente parte integrante del decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L' allegato *A* (già *B*) al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, è rettificato ed integrato come segue:

le unità immobiliari site in Roma - Via Marchisio P. 237-273 Oberto, 143 riportate alle pagine 197-202 del suddetto allegato sono integralmente sostituite dalle unità immobiliari ricomprese nel prospetto n. 1 parte integrante del presente decreto;

le unità immobiliari site in Milano - via Bronzino 15-17 riportate alla pagina 288 del suddetto allegato sono integralmente sostituite dalle unità immobiliari ricomprese nel prospetto n. 2 parte integrante del presente decreto;

le unità immobiliari site in Milano - via Sacconi 6 riportate alle pagine 304-306 del suddetto allegato sono integralmente sostituite dalle unità immobiliari ricomprese nel prospetto n. 3 parte integrante del presente decreto;

le unità immobiliari site in Bergamo - via De Gasperi 2 riportate alla pagina 285 del suddetto allegato sono integralmente sostituite dalle unità immobiliari ricomprese nel prospetto n. 4 parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore: SPITZ

PROSPETTO 1

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	29
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	29
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	30
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	30
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	33
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	33
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	34
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	34
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	37
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	37
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	38
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	38
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	40
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	40
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	41
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	41
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	42
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	42
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	43
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	43
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	46
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	46
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	47
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	47
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	49
LAZIO	70002	2512	ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	49

LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	55
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	55
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	57
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	57
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	60
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	60
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	61
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	61
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	62
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	62
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	63
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	63
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	52
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	52
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	66
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	66
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	70
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	70
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	71
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	71
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	73
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	73
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	74
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	74
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	75
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	75
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	82
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	82

LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	84
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	84
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	86
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	86
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	89
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	89
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	98
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	98
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	99
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	99
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	198
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	102
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	102
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	198
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	103
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	103
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	198
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	110
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	110
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	198
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	120
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	120
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	198
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	121
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	121
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	198
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	125
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	125
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	198
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	150
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	150
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	157
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	157
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	159
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	159
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	199
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	163
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	163

LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	199
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	166
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	166
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	199
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	169
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	169
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	199
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	172
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	172
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	199
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	173
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	173
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	199
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	182
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	182
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	199
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	196
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	196
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	199
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	97
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	97
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	155
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	155
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	199
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	158
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	158
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	199
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	174
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	174
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	199
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	76
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	76
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	117
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	117
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	198
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	149
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	149
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	56
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	56
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197

LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	67
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	67
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	101
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	101
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	198
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	39
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	39
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	44
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	44
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	48
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	48
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	100
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	100
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	69
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	69
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	104
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	104
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	165
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	165
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	199
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	36
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	36
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	45
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	45
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	51
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	51
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	162
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	162
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	111
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	111
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	198
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	94
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	94
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197

LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	50
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	50
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	198
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	59
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	59
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	153
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	153
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	199
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	112
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	112
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	198
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	87
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	87
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	79
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	79
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	54
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	54
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	197
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	151
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	151
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	199
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	31
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	32
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	35
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	64
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	83
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	88
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	105
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	106
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	108
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	114
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	123
LAZIO	70002	2512 ROMA	V. MARCHISIO P., 237-273 OBERTO,143	407889	995	107	124

PROSPETTO 2

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART.CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	5
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	5
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	6
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	6
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	8
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	8
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	11
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	11
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	10
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	10
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	705
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	705
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	702
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	702
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	14
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	14
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	19
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	19
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	701
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	701
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	18
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	9
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	9
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	3
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	3
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	17
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	17
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	16
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	16
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	4
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	4
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	7
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	7
LOMBARDIA	13600	176	MILANO	VIA BRONZINO-15-17	109331	317	163	15

PROSPETTO 3

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART.CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	4
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	4
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	40
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	40
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	9
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	9
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	10
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	10
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	11
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	11
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	12
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	12
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	13
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	13
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	14
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	14
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	15
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	15
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	16
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	16
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	17
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	17
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	7
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	7
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	6
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	6
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	5
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	5
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	23
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	23
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	20
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	20
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	26

LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	26
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	27
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	27
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	24
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	24
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	31
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	31
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	34
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	34
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	35
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	35
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	33
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	33
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	38
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	38
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	36
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	36
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	39
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	39
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	22
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	22
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	1
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	1
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	37
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	37
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	21
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	21
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	3
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	3
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	30
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	30
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	25
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	25
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	19
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	19

LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	2
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	2
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	28
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	28
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	8
LOMBARDIA	13600	194	MILANO	VIA SACCONI 6	116837	558	34	8

PROSPETTO 4

REGIONE	SEDE	PARTITA	COMUNE	INDIRIZZO	PART.CATAST	FOGLIO	MAPPALE	SUBALTERNO
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	26
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	63
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	30
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	9
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	44
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	13
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	45
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	20
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	48
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	3
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	49
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	67
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	51
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	17
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	54
LOMBARDIA	13100	116	BERGAMO	VIA DE GASPERI 2	27102	6	3052	8

02A02624

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 23 novembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Prosecuzione della rimozione dell'accumulo di biomasse algali ubicate nella laguna di Ponente in località Fosso Glacis, riescavazione canale di gronda e segnaletica di sicurezza alle stazioni idrovore. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1097).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello-Monte Argentario;

Vista l'ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello-Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/707 del 2 agosto 1999 con cui è stata approvata la perizia «Prosecuzione della rimozione dell'accumulo biomasse ubicate nella laguna di Ponente in località Fosso Glacis e riescavazione del canale di gronda - Segnaletica di sicurezza alle stazioni idrovore», e ne è stata affidata l'esecuzione all'impresa Laurenti Marino e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Vista la propria precedente ordinanza commissariale n. F/910 in data 10 luglio 2000, con la quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto;

Visti il contratto n. 29 del 3 dicembre 1999 e l'atto di sottomissione n. 59 del 5 luglio 2000, tra il commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello e l'impresa Laurenti Marino;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 2 agosto 1999 in località Orbetello e sono stati ultimati il 5 novembre 1999, e quindi in tempo utile con le proroghe concesse;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 195.597.478 (€ 101.017,67);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori da cui emerge che il commissario ha già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 195.597.478 all'impresa Laurenti Marino;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 14 novembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 14 novembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo alla «Prosecuzione della rimozione dell'accumulo di biomasse algali ubicate nella laguna di Ponente in località Fosso Glacis, riescavazione canale di gronda e segnaletica di sicurezza alle stazioni idrovore»;

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di trasmettere la presente ordinanza alla impresa Laurenti Marino, all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 23 novembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A02391

ORDINANZA 28 novembre 2001.

Evento sismico del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Disposizioni organizzative. (Ordinanza n. D/1099).

IL VICE COMMISSARIO
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO
(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2741 del 30 gennaio 1998 - Ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la quale il presidente ha nominato il sottoscritto assessore Tommaso Franci quale vice commissario per la crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza D.P.C. n. 2741 del 30 gennaio 1998;

Considerato che la citata ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 prevede che il commissario delegato si avvale, per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, degli uffici della regione;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 152 del 15 febbraio 1999 con la quale è stata costituita l'area «Gestioni commissariali e interventi straordinari di protezione civile» affidata alla responsabilità della dott.ssa Cristina Francini;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1117 del 24 ottobre 2000 con la quale è stata disposta la costituzione, nell'ambito del dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici, di un'unica struttura di livello interdipartimentale denominata «Sistema regionale di protezione civile» e la conseguente soppressione della suddetta area «Gestioni commissariali e interventi straordinari di protezione civile» nonché dell'area interdipartimentale «protezione civile»;

Preso atto altresì della deliberazione della giunta regionale n. 1179 del 29 ottobre 2001 con la quale è stata disposta la variazione della declaratoria dell'U.O.C. «Rischio Sismico»;

Ritenuto, a seguito della costituzione della predetta struttura di livello interdipartimentale e in ragione delle relative competenze, nonché della citata variazione della declaratoria dell'U.O.C. «Rischio Sismico» (delibera G.R. n. 1179 del 29 ottobre 2001) di ridefinire le disposizioni organizzative in ordine alla individuazione delle strutture regionali di supporto tecnico-amministrativo al commissario stabilite con propria ordinanza n. D/420 del 12 febbraio 1998 e successivamente modificate con ordinanza D/570/99;

Ordina:

1. A decorrere dal 1° dicembre 2001 la responsabilità complessiva delle attività di supporto al commissario è attribuita alla U.O.C. «Rischio Sismico», la quale tra l'altro provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-organizzativo e di carattere tecnico-scientifico.

2. Agli adempimenti di carattere tecnico concorrono anche gli uffici per la tutela del territorio, secondo le disposizioni adottate dal coordinatore del dipartimento politiche territoriali ed ambientali.

3. Gli adempimenti di carattere finanziario continuano ad essere esercitati dal servizio bilancio e contabilità.

4. Il coordinamento generale delle strutture di supporto sopra individuate e il relativo raccordo con il commissario e il vicecommissario sono a cura del coordinatore del dipartimento politiche territoriali ed ambientali.

5. La presente ordinanza è comunicata al dipartimento della protezione civile e ai dirigenti responsabili delle strutture sopracitate.

Firenze, 28 novembre 2001

Il vice commissario: FRANCI

02A02392

ORDINANZA 30 novembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Installazione di due acceleratori di flusso e opere complementari connesse. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1100).

IL VICE COMMISSARIO
(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche ed integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello-Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello-Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato confermato l'incarico di vice commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/699 del 19 luglio 1999 con cui è stata approvata la perizia per l'installazione di due acceleratori di flusso e opere complementari connesse e ne è stata affidata l'esecuzione alla S.I.C.I.E.T. S.r.l e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto n. 20 del 16 settembre 1999 per un importo di lire 91.150.000 tra il commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello e la S.I.C.I.E.T. S.r.l.;

Considerato che i lavori furono consegnati con verbale in data 20 luglio 1999 in località Orbetello;

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 8 agosto 2000;

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori da cui emerge che il commissario ha liquidato la somma di L. 85.041.000 (euro 43.920,01) corrispondente all'importo totale dello stato finale;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 9 novembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 8.122.498 (euro 4.194,92);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Considerato inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 9 novembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo alla «Installazione di due accelleratori di flusso e opere complementari connesse».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di prendere atto che la somma di L. 8.122.498 (euro 4.194,92) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

4. Di trasmettere la presente ordinanza alla S.I.C.I.E.T. S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 30 novembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A02393

ORDINANZA 30 novembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello - Interventi relativi alla laguna di Levante - 2º turno - seconda fase - seconda squadra. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1101).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello-Monte Argentario;

Vista l'ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello-Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato confermato l'incarico di vice commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/848 del 21 aprile 2000 con cui è stata approvata la perizia per i lavori relativa alla raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello - interventi laguna di Levante - 2° turno - seconda fase - seconda squadra;

Considerato che i lavori sono stati consegnati il 14 aprile 2000 dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori;

Visto il contratto n. 48 del 12 maggio 2000 tra il commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello e la Orbetello pesca lagunare S.r.l.;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/934 del 29 settembre 2000 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello - Interventi laguna di Levante - 2° turno - seconda fase - seconda squadra;

Visto l'atto di sottomissione rep. n. 67 del 5 luglio 2000 tra il vice commissario delegato e la Orbetello Pesca S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati ultimati il 5 agosto 2000 e quindi in tempo utile contrattualmente stabilito;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 284.849.681 (euro 147.112,58);

Considerato che il commissario ha liquidato acconti alla Orbetello pesca lagunare S.r.l. un importo di L. 177.445.469 (euro 91.642,94);

Evidenziato che pertanto rimane un credito netto a favore della ditta di L. 107.404.212 (euro 55.469,64) oltre IVA al 10%;

Visto la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, agli atti dell'ufficio, che redatto dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori, sono stati firmati senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 67.395.637 (euro 34.806,94);

Considerato che dalla contabilità finale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Considerato inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del restante importo dovuto alla Orbetello pesca lagunare s.r.l. per l'importo complessivo di L. 107.404.212 (euro 55.469,64) oltre IVA al 10%;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori, relativo raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Levante - 2° turno - seconda fase - seconda squadra.

2. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della Orbetello pesca lagunare S.r.l. l'importo a saldo pari a L. 107.404.212 (euro 55.469,64) oltre I.V.A. al 10%.

3. Di prendere atto che la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione sono acquisiti agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

4. Di prendere atto che la somma di L. 67.395.637 (euro 34.806,94) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

5. Di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello pesca lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 30 novembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A02394

ORDINANZA 30 novembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Liquidazione spese di sentenza Cino Tommaso Corsini/Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Ordinanza n. F/1102).

IL VICE COMMISSARIO
(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Vista la convenzione stipulata in data 3 luglio 1995, agli atti di ufficio, tra l'on. Hubert Corsi, all'epoca in qualità di commissario delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il completamento dei sistemi di raccolta e depurazione dell'areale della laguna di Orbetello, e il sig. Cino Tommaso Corsini, avente ad oggetto «Convenzione per la costituzione di una servitù di passaggio nell'ambito della costruzione di una condotta fognante», con la quale era stata gratuitamente costituita, in favore dell'ufficio del commissario delegato, una «servitù di fognatura, costituita da tubazioni di vario diametro, pozzetti di ispezione ed apparati di controllo»;

Vista la citazione notificata in data 9 marzo 1999, con la quale il sig. Cino Tommaso Corsini lamentava che l'esercizio della servitù era avvenuto in violazione degli accordi, in quanto l'area in oggetto era stata recintata e sulla stessa erano stati eretti manufatti in muratura, nonché installata una stazione di pompaggio di ml 15 x 25, così, di fatto, rendendo estremamente gravoso per il fondo servente, l'esercizio della servitù;

Preso atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituiva per il tramite dell'avvocatura di Stato, contestava le avverse deduzioni e chiedeva la reiezione della domanda;

Vista la sentenza n. 814/01, depositata il 28 agosto 2001, con la quale il tribunale di Firenze in composizione monocratica condanna «l'amministrazione convenuta a rimuovere la recinzione del piazzale ove insiste la stazione di sollevamento ed il manto bituminoso steso sul medesimo piazzale, nonché a ricondurre alle previsioni progettuali la quota del piazzale stesso ed il tracciato e la pendenza della rampa di accesso al medesimo dalla strada provinciale. Condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in L. 2.609.500 per diritti, L. 3.500.000 per onorari, L. 710.950 per rimborso forfettario e L. 501.700 per esborsi, oltre IVA e CAP. Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico della convenuta e condanna la stessa a rifondere quanto da questi eventualmente anticipato al CTU»;

Vista la nota n. 14448 del 30 ottobre 2001, agli atti di ufficio, con la quale l'avvocatura distrettuale dello stato di Firenze trasmette la richiesta inoltrata dal legale del sig. Corsini, con invito a procedere al sollecito pagamento delle spese liquidate in sentenza, oltre a quelle successive ivi specificate per le quali esprime parere di congruità;

Visto il progetto di notula, inviato in data 26 novembre 2001 dall'avv. Franco Mugnai legale del sig. Corsini, agli atti di ufficio, delle spese, diritti ed onorari dovuti per la causa Corsini Cino Tommaso/Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un importo complessivo pari a L. 14.866.340 (euro 7.677,82), comprensivo di IVA, CAP e spese di C.T.U.;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle spese di sentenza, come da progetto di notula predisposto dall'Avv. Franco Mugnai, legale della controparte per un totale complessivo di L. 14.866.340 (euro 7.677,82);

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di liquidare all'avv. Franco Mugnai la somma di L. 14.866.340 (euro 7.677,82) quale spese della sentenza n. 814/01, depositata il 28 agosto 2001, con la quale il tribunale di Firenze in composizione monocratica con-

danna, tra l'altro, l'amministrazione convenuta a rifondere le spese di lite nella causa Corsini Cino Tommaso/Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Di imputare le spese di cui al precedente punto 1) ai fondi di cui alle ordinanze D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 e n. 3037 del 9 febbraio 2000.

3. Di trasmettere la presente ordinanza all'avv. Franco Mugnai, all'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 30 novembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A02395

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 marzo 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8682
Yen giapponese	114,46
Corona danese	7,4297
Lira Sterlina	0,61090
Corona svedese	9,0410
Franco svizzero	1,4766
Corona islandese	87,25
Corona norvegese	7,6885
Lev bulgaro	1,9484
Lira cipriota	0,57451
Corona ceca	31,575
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,92
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5542
Lira maltese	0,3982
Zloty polacco	3,6105
Leu romeno	28294
Tallero sloveno	223,2141
Corona slovacca	41,978
Lira turca	1202000
Dollaro australiano	1,6692
Dollaro canadese	1,3798
Dollaro di Hong Kong	6,7715
Dollaro neozelandese	2,0426
Dollaro di Singapore	1,5866
Won sudcoreano	1142,90
Rand sudafricano	9,5155

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A02776

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amikacina Teva»

Estratto decreto n. 18 del 28 gennaio 2002

È autorizzata la conversione del medicinale AMIKACINA TEVA della società Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in viale G. Richard, 7, Milano, codice fiscale n. 11654150157, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in:

AMIKACINA nelle confezioni:

A.I.C. n. 033586013/G - «500 mg soluzione iniettabile» 1 fiala im/ev + 1 siringa;

A.I.C. n. 033586025/G - «1 g soluzione iniettabile» 1 fiala im/ev;

A.I.C. n. 033586037/G - «500 mg soluzione iniettabile» 5 fiale im/ev.

Per il medicinale sopracitato, nella confezione «500 mg soluzione iniettabile» 1 fiala im/ev + 1 siringa (A.I.C. n. 033586013/G), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della qualifica a farmaco generico decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della suddetta sospensione.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale AMIKACINA TEVA non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02558

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itami»

Estratto decreto n. 20 del 28 gennaio 2002

È autorizzata la conversione del medicinale ITAMI della società Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede in via Ponte della Fabbrica, 3/A, Abano Terme, Padova, codice fiscale n. 00204260285, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in:

DICLOFENAC nelle confezioni:

A.I.C. n. 028966012/G - 30 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 028966024/G - «Retard» 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 028966036/G - 10 supposte 100 mg;

A.I.C. n. 028966048/G - 5 fiale 75 mg/3 ml.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale ITAMI, contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (028966012-024-036-048), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02559

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tuscalex»

Estratto decreto n. 9 del 28 gennaio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede in via Bellinzona, 39 - Como, con codice fiscale 00190430132.

Medicinale: TUSCALEX.

Confezione: A.I.C. n. 033135017 - 2% sciroppo flacone 120 ml,

è ora trasferita alla società: DMS farmaceutici S.r.l., con sede in via Provinciale per Lecco, 78 - Tavernerio (Como), con codice fiscale 02629330131.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02553

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euipnos»

Estratto decreto n. 10 del 28 gennaio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1, 2 - Milano, con codice fiscale 07089990159.

Medicinale: EUIPNOS.

Confezione: A.I.C. n. 026160022 - 20 capsule 20 mg,

è ora trasferita alla società: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in viale G. Richard, 7 - Milano, con codice fiscale 11654150157.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02554

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carvasin»

Estratto decreto n. 13 del 28 gennaio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90 - Aprilia (Latina), con codice fiscale n. 00130300874.

Medicinale: CARVASIN.

Confezioni e numeri A.I.C.:

A.I.C. n. 018269011 - 50 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 018269035 - 50 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 018269050 - 50 compresse sublinguali 5 mg,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8 - Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02555

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rozicel»

Estratto decreto n. 15 del 28 gennaio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società UPSA S.p.a., con sede in viale Virgilio Maroso, 50 - Roma con codice fiscale 09649610152.

Medicinale: ROZICEL.

Confezioni e numeri A.I.C.:

A.I.C. n. 028696019 - 12 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 028696021 - 6 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 028696033 «125 mg/5 ml polvere per sospensione orale» - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 028696045 - 250 mg/5 ml polvere per sospensione orale - flacone 60 ml;

è ora trasferita alla società: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede in via del Murillo km 2,800 - Sermoneta (Latina), con codice fiscale 00082130592.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02557

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asavis»

Estratto decreto n. 16 del 28 gennaio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede in via Tiburtina 1004 - Roma, con codice fiscale n. 08205300588.

Medicinale: ASAVIS.

Confezioni e numeri A.I.C.:

A.I.C. n. 033292018 «4g/100ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml;

A.I.C. n. 033292020 «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse gastroresistenti;

A.I.C. n. 033292032 «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse gastroresistenti;

A.I.C. n. 033292044 «500 mg supposte» 20 supposte;

è ora trasferita alla società: Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede in piazza XX settembre, 2 - Villa Guardia (Como), con codice fiscale 01192270138.

Si autorizza, altresì, la sostituzione del medicinale sopracitato con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale Enterasin, con attribuzione di nuovi codici A.I.C., fermo restando classe e prezzo, già autorizzati:

Confezione	Codice A.I.C.	Base 32
«400 mg capsule rigide» - 50 capsule	029480011	0W3P2C
«2g/60 ml gel rettale» - 7 contenitori monodose con erogatore	029480023	0W3P2R
«4g/60 ml gel rettale» - 7 contenitori monodose con erogatore	029480035	0W3P33
«4g/100 ml sospensione rettale» - 7 contenitori monodose	029480047	0W3P3H
«800 mg compresse gastroresistenti» - 24 compresse	029480050	0W3P3L
«400 mg compresse gastroresistenti» - 50 compresse	029480062	0W3P3Y
«500 mg supposte» - 20 supposte	029480074	0W3P4B

I lotti del medicinale Asavis prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti (033292018 - 033292020 - 033292032 - 033292044) non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02556

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benipor»

Estratto decreto n. 21 del 28 gennaio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale BENIPOR fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede in via S. Rocco, 6, Episcopia, Potenza, con codice fiscale RNNGPP56A04D414M, è ora trasferita alla società EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31, Milano, con codice fiscale n. 12432150154, con conversione dell'autorizzazione a «medicinale generico», e conseguente variazione della denominazione in:

Medicinale: DISODIO CLODRONATO:

confezione: A.I.C. n. 035014012/G - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (035014012), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02560

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Genertel S.p.a., in Trieste

Con provvedimento n. 2044 del 13 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Genertel S.p.a., con le modifiche deliberate in data 4 dicembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

art. 3 (Soppressione, dal testo, dell'elencazione dei rami assicurativi oggetto dell'attività ed introduzione, *ex* novo, del seguente periodo: «Essa potrà svolgere in genere qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita alle imprese di assicurazioni». In relazione alla possibilità, per l'impresa, nel contesto dell'oggetto sociale, di assumere partecipazioni, soppressione degli incisi «inoltre» ed «ovvero» ed introduzione, ex novo, dell'espressione «anche di controllo»; ed ancora sostituzione delle parole «... per ogni tipo di attività assicurativa» - in luogo delle precedenti «l'attività assicurativa o riassicurativa». Invariato il resto dell'articolo);

art. 5 (Nuova determinazione del capitale sociale in euro 23.000.000 - in luogo del precedente ammontare espresso in L. 24.000.000.000 - diviso in n. 4.600.000 azioni da euro 5 cadauna.

In relazione alla facoltà, attribuita al consiglio di amministrazione ex art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale nuova determinazione dell'ammontare massimo complessivo dei nominali, pari a euro 25.000.000 - in luogo del precedente importo espresso in L. 50.000.000.000 - del valore nominale di ciascuna azione, pari a 5 euro - in luogo del precedente valore, pari a L. 10.000 - nonché della data di decorrenza del periodo massimo di riferimento, assunto ai fini dell'aumento: «4 dicembre 2001» - in luogo della precedente data 26 gennaio 2001. Invariato il resto dell'articolo);

art. 12 (In relazione alla durata in carica del consiglio di amministrazione, introduzione, ex novo, dell'inciso «massima». Invariato il resto dell'articolo);

art. 14 (In relazione alle modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione e con particolare riferimento ai tempi di spedizione della lettera raccomandata, introduzione, ex novo, dell'espressione «... della data fissata per l'adunanza ...»; ed ancora, introduzione, ex novo, con riferimento al caso di urgenza, dell'espressione «... telefax o altro strumento idoneo a garantire una comunicazione certa ed immediata ...» nonché, riguardo ai tempi di spedizione, dell'espressione «... da trasmettere almeno due giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza ...» - in luogo della precedente «... da spedire almeno tre giorni liberi prima al domicilio ...». Invariato il resto dell'articolo);

art. 16 (In relazione alle modalità di informativa al collegio sindacale, a cura del consiglio di amministrazione, introduzione, ex novo, delle parole «... o da società controllate ...». Invariato il resto dell'articolo);

art. 17 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale: «La rappresentanza legale della società per tutti gli affari sociali spetta ai membri del consiglio di amministrazione. Essi la esercitano con firma abbinata tra due di loro. Il consiglio di amministrazione può conferire per singoli atti o categorie di atti in via anche continuativa e sino a revoca il potere di rappresentanza, eventualmente anche con firma singola, a propri membri, dipendenti della società o soggetti terzi» - in luogo della precedente previsione statutaria: «La firma sociale, che deve essere apposta sotto la denominazione della società, spetta in via congiunta a due membri del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione potrà stabilire altre modalità di firma, anche singola, e rappresentanza in capo a consiglieri, dipendenti della società e terze persone». Nuova disciplina in materia di rappresentanza legale per gli affari relativi alla direzione: soggetti preposti e modalità. In relazione alla facoltà di rappresentare la società nelle assemblee di altre società o enti, anche singolarmente, sostituzione dell'espressione «... di cui ai

primi due capoversi del presente articolo ...» - in luogo della precedente «... di cui al primo comma» - al fine della individuazione dei soggetti all'uopo preposti. Invariato il resto dell'articolo);

art. 19 (In materia di limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci, con particolare riferimento alle eccezioni previste nell'ambito del computo delle cariche ricoperte, introduzione, ex novo, delle società consociate - in aggiunta alle società controllanti e controllate. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di criteri di nomina del presidente del collegio sindacale: «Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo presso altra società in cui, in virtù di disposizione di legge, l'attività di revisione contabile sia svolta da una società di revisione iscritta nell'albo speciale» - in luogo della precedente previsione statutaria: «Il presidente del collegio sindacale è eletto dall'assemblea e deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla legge». Nuova disciplina in materia di definizione del requisito di professionalità in capo ai sindaci, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* e *c)* e comma 3 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, con individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Invariato il resto dell'articolo);

art. 20 (Introduzione, ex novo, della possibilità, per il consiglio di amministrazione, di distribuire agli azionisti acconti sui dividendi durante il corso dell'esercizio. Invariato il resto dell'articolo).

02A02322

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 15 novembre 2001, recante: «Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 9 aprile 1997, tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Unica S.C.P.A. (ora Unica S.c. a r.l.). (Deliberazione n. 99/2001)**.»**. (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2002).

Il titolo della deliberazione citata in epigrafe, pubblicato sia nel sommario che alla pag. 48, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve essere riportato correttamente nel seguente modo: «Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 9 aprile 1997, tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Unica S.C.P.A. (ora Unica S.c. a r.l.). (Deliberazione n. 99/2001)».

02A02670

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651055/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035